



*Consiglio Regionale della Calabria*

**IX LEGISLATURA  
48<sup>a</sup> Seduta  
Martedì 9 ottobre 2012**

**Deliberazione n. 230 (Estratto del processo verbale)**

**OGGETTO:** Legge regionale – Riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 "Statuto della Regione Calabria".

**Presidente:** Francesco Talarico  
**Consigliere - Questore:** Giovanni Nucera  
**Segretario:** Nicola Lopez

**Consiglieri assegnati** 50

**Maggioranza assoluta** 26

**Consiglieri presenti** 48, **assenti** 2

...omissis...

Il Presidente, quindi, dopo gli interventi dei Consiglieri De Masi, Orsomarso, Bova, Serra, Caputo, Principe, Loiero, Dattolo, Adamo, Ciconte, Scopelliti, Presidente della Giunta regionale, essendo stati approvati separatamente in prima lettura a maggioranza assoluta i tre articoli della proposta di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 48, a favore 48 - ne proclama il risultato:

**"Il Consiglio approva"**

...omissis...

**IL PRESIDENTE** f.to: Talarico

**IL CONSIGLIERE - QUESTORE** f.to: Nucera

**IL SEGRETARIO** f.to Lopez

E' conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 11 ottobre 2012



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(dott. Nicola Lopez)



*Consiglio Regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 230 del 9 ottobre 2012

IX LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

RIDUZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI  
DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEI COMPONENTI  
DELLA GIUNTA REGIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE  
19 OTTOBRE 2004, N. 25 "STATUTO DELLA REGIONE CALABRIA"

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 9 ottobre 2012.

Reggio Calabria, 9 ottobre 2012

IL PRESIDENTE  
(Francesco Talarico)  




## Consiglio Regionale della Calabria

### RELAZIONE

Il presente progetto di modifica dello Statuto punta alla riduzione del numero dei componenti sia del Consiglio che della Giunta regionale in linea con quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lett. a) e b) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

La proposta così com'è formulata, prevedendo la riduzione del numero dei componenti, consentirà a regime di realizzare un notevole risparmio in merito alle risorse necessarie per il funzionamento degli stessi organismi.

La proposta si compone di tre articoli:

L'articolo 1, modificando il comma 1, dell'articolo 15 dello Statuto, riduce il numero dei componenti del Consiglio regionale da 50 a 40. Tale riduzione è in linea con quanto previsto dal comma 1, lett. a), del D.L. 138/2011, laddove è previsto che per le regioni con popolazione inferiore a 4 milioni di abitanti e superiore a 2 milioni di abitanti il numero dei consiglieri regionali deve essere uguale o inferiore a 40.

L'articolo 2, sostituendo il comma 3 dell'articolo 35, allinea il numero degli assessori al dettato della lettera b), comma 1 dell'articolo 14, del precitato decreto legge. Attualmente, tale numero non deve essere superiore a undici, compreso il Vice Presidente. Con tale proposta gli assessori, compreso il Vice Presidente, non potranno essere superiori ad un quinto dei componenti del Consiglio.

L'articolo 3 differisce alla decima legislatura l'efficacia di tale riduzione.

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 11 ottobre 2012



IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott. Nicola Lopez)



*Consiglio Regionale della Calabria*

**Art. 1**  
**(Modifica all'articolo 15)**

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria) il numero "50" è sostituito dal seguente: "40".

**Art. 2**  
**(Modifiche all'articolo 35)**

1. Il comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 25/2004 è sostituito dal seguente:  
"3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di Assessori non superiore a otto, compreso il Vice Presidente".

**Art. 3**  
**(Differimento dell'efficacia della legge)**

1. La presente legge produce i suoi effetti a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale della Calabria.